

Carrara, 29.11.2017

DF

## CONTABILITA' SEMPLIFICATA

Come segnalato in circolari d'inizio anno, la Legge di bilancio 2017 ha introdotto "**un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa**"; la determinazione del reddito d'impresa deroga pertanto – salvo alcune eccezioni - al principio di competenza e avviene sulla base della differenza tra i ricavi percepiti e le spese pagate.

Si è visto poi che, in luogo dell'annotazione specifica degli incassi e pagamenti, è possibile esprimere una specifica **opzione**:

1. vincolante per almeno un triennio,
2. in base alla quale si presume che il ricavo sia incassato e il pagamento effettuato alla data di registrazione del documento contabile (non rilevando quindi il momento in cui si verifica l'effettivo esborso finanziario).

Consegue in particolare all'adozione di detto regime che:

- un costo può essere dedotto in un esercizio, solo se la fattura è stata registrata in detto periodo; non si avrà quindi più la possibilità di rilevare fatture da ricevere, ratei o risconti;
- i ricavi rileveranno al momento dell'emissione della fattura, anche se si tratta di acconti o se saranno incassati successivamente.

In vista della chiusura dell'esercizio in corso, è quindi opportuno:

- ❖ controllare e consegnare ai nostri uffici tutta la documentazione per l'aggiornamento della contabilità, così da garantirsi la deduzione dei costi sostenuti;
- ❖ verificare con attenzione le fatture attive per prestazioni di servizio, la cui emissione – si ricorda – può essere fiscalmente rinviata sino al momento dell'effettivo incasso.

## DETRAZIONE IVA SU ACQUISTI

Nel corso del 2017 è intervenuta anche la **modifica** – valida per tutti i soggetti passivi iva - **del termine di registrazione delle fatture di acquisto e bollette doganali**.

Secondo la nuova formulazione della norma, le fatture di acquisto e le bollette doganali devono essere annotate nel registro acquisti:

1. anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione della relativa imposta;
2. comunque **entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.**

Correlativamente è variato (pur con formula non perfettamente allineata) il **diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni**, che può adesso essere **esercitato al più tardi con la dichiarazione Iva relativa all'anno in cui lo stesso è sorto.**

Si tratta di un deciso accorciamento dei termini, atteso che in precedenza si faceva riferimento alla dichiarazione iva relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione.

Le nuove disposizioni si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Anche da questa modifica consegue la necessità di un puntuale controllo e aggiornamento della contabilità.

\* \* \* \* \*

Ci teniamo naturalmente a disposizione e porgiamo i migliori saluti.

S O F I M  
SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE